

Legge Regionale 30/12/2016, n. 33

“Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30/12/ 2016]

Art. 11

(Modifica all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11

“Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):

“g) i requisiti formativi per gli addetti, nonché i requisiti minimi dei relativi corsi formativi svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente secondo la normativa nazionale e regionale vigente.”.

Art. 13

(Modifica all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11

“Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 il termine indicato *“entro centottanta giorni”* è sostituito con il seguente *“entro diciotto mesi”*.